

Causa C-625/19 PPU**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

22 agosto 2019

Giudice del rinvio:

Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

22 agosto 2019

Ricorrente:

Openbaar Ministerie

Resistente:

XD

Oggetto del procedimento principale

Ricorso del rappresentante del pubblico ministero vertente sulla trattazione di un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»)

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Il presente ricorso in base all'articolo 267 TFUE verte 1) sulle condizioni alle quali un rappresentante del pubblico ministero può essere considerato come un'autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e 2) sul requisito in forza del quale la decisione di emettere un MAE deve essere soggetta ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice.

Questione pregiudiziale

Se un rappresentante del pubblico ministero che partecipa all'amministrazione della giustizia dello Stato membro emittente, che nell'esercizio dei suoi compiti

inerenti all'emissione di un mandato d'arresto europeo agisce in modo indipendente e che ha emesso un MAE possa essere considerato come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, qualora un giudice nello Stato membro emittente abbia esaminato le condizioni di emissione di un MAE, e segnatamente la proporzionalità dello stesso, prima dell'effettiva decisione del rappresentante del pubblico ministero in parola di emettere il MAE di cui trattasi.

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

Articoli 1 e 6 della decisione quadro 2002/584/GAI [del Consiglio,] del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Articolo 1 dell'Overleveringswet (legge sulla consegna, Paesi Bassi, Stb. 2004,195)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 XD è stato arrestato nei Paesi Bassi il 28 maggio 2019 in forza di un MAE emesso il 27 maggio 2019 dal pubblico ministero svedese. Il MAE è diretto alla consegna della persona ricercata ai fini dell'esercizio dell'azione penale in Svezia. In Svezia egli è sospettato di aver contrabbandato eroina e cocaina in un contesto organizzato in paesi europei tra cui la Svezia. Il relativo MAE è fondato su un mandato d'arresto nazionale emesso il 27 maggio 2019 dal Göteborgs Tingsrätt (giudice di primo grado di Göteborg, Svezia).
- 2 Il 29 maggio 2019 il rappresentante del pubblico ministero ha presentato una domanda di trattazione del MAE. La trattazione della causa è stata sospesa due volte. Nel frattempo sono state presentate ulteriori domande all'autorità emittente della Svezia. In Svezia detta autorità è il pubblico ministero, indicato come autorità competente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
- 3 Le questioni all'autorità emittente svedese sono state presentate al fine di verificare se l'emissione di un MAE ad opera di detta autorità fosse compatibile con i requisiti fissati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») nella sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubeca e Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456.
- 4 A giudizio del giudice del rinvio da detta sentenza discende che un rappresentante del pubblico ministero può essere considerato come autorità giudiziaria emittente se partecipa all'amministrazione della giustizia nello Stato membro emittente, se

opera in modo indipendente e se esiste un ricorso giurisdizionale avverso la decisione del rappresentante del pubblico ministero di emettere un MAE.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 5 Il pubblico ministero quale ricorrente nel presente procedimento fa valere che il criterio applicato dal giudice nazionale nella sua decisione sull'emissione del MAE è sostanzialmente compatibile con i requisiti posti dalla sentenza OG e PI, cosicché il pubblico ministero svedese è correttamente indicato quale autorità giudiziaria emittente.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 6 Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità svedesi il giudice del rinvio constata, in merito alla tesi del pubblico ministero, che un rappresentante del pubblico ministero svedese partecipa all'amministrazione della giustizia in Svezia e agisce in modo indipendente; esso non corre il rischio di essere assoggettato in un singolo caso, direttamente o indirettamente, a eventuali ordini o istruzioni da parte del potere esecutivo, come un ministro della Giustizia, nel quadro dell'adozione di una decisione sull'emissione di un MAE.
- 7 Il rappresentante del pubblico ministero svedese soddisfa dunque quantomeno i primi due dei requisiti menzionati al precedente punto 4 per poter essere considerato come un'«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Detti requisiti sono stati enunciati dalla Corte ai punti 73 e 74 della sentenza OG e PI.
- 8 Secondo il giudice del rinvio, dalle informazioni fornite emerge tuttavia che in Svezia la decisione di un rappresentante del pubblico ministero di emettere un MAE non può essere oggetto di ricorso giurisdizionale. In considerazione di ciò è possibile che nella presente causa il MAE non sia stato emesso da un'autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
- 9 A giudizio del giudice del rinvio, il requisito secondo il quale deve esistere un ricorso giurisdizionale si desume dal punto 75 della sentenza OG e PI, in cui la Corte dichiara quanto segue: «[Q]uando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d'arresto europeo a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un [giudice o un] organo giurisdizionale, la decisione di emettere detto mandato d'arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva».

- 10 L'espressione «detto mandato d'arresto» può riferirsi unicamente al «mandato d'arresto europeo» e non lascia spazio per riferirsi a un mandato diverso da un MAE, segnatamente non al mandato d'arresto nazionale posto a fondamento del MAE.
- 11 Inoltre, al punto 67 della sentenza OG e PI la Corte distingue due livelli di protezione dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali. Il primo livello riguarda la protezione nell'emissione del mandato d'arresto nazionale e il secondo verte sulla protezione nell'emissione del MAE.
- 12 Il giudice del rinvio rileva che secondo il rappresentante del pubblico ministero svedese, nella causa di specie, in base al punto 68 della sentenza OG e PI il criterio di cui al punto 75 non si applica. Sarebbe infatti sufficiente che solo ad uno dei due livelli di protezione di cui al punto 68 sia adottata una decisione che soddisfa i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.
- 13 Secondo il giudice del rinvio dal punto 68 discende che i due livelli di protezione comportano, tra l'altro, che «quanto meno» ad uno dei due livelli venga adottata una decisione che soddisfa i requisiti inerenti ad una tutela giurisdizionale effettiva. Ciò significa che quando un MAE viene emesso da un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, non è essa stessa un organo giurisdizionale, il mandato d'arresto nazionale deve essere stato emesso da un giudice o da un organo giurisdizionale.
- 14 Al punto 69 della sentenza OG e PI la Corte al riguardo dichiara quanto segue: «Ne consegue che, qualora il diritto dello Stato membro emittente attribuisca la competenza a emettere un mandato d'arresto europeo a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non sia un giudice o un organo giurisdizionale, la decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d'arresto nazionale, su cui s'innesta il mandato d'arresto europeo deve in sé rispettare siffatti requisiti».
- 15 Dal citato punto 68 si deve dunque evincere che quanto meno ad uno dei due livelli è richiesta una decisione di un giudice o di un organo giurisdizionale. Nella situazione descritta al punto 69, come risulta dal punto 70, è garantita la protezione a livello nazionale – ossia il mandato d'arresto nazionale su cui è fondata la decisione di emettere il MAE.
- 16 Dai punti 71 e 72 della citata sentenza discende che spetta quindi all'autorità che adotta la decisione di emettere il MAE assicurare il secondo livello di protezione, «anche quando detto mandato d'arresto europeo si fondi su una decisione nazionale emessa da un giudice o da un organo giurisdizionale».
- 17 Nell'ambito del secondo livello di protezione si richiede anzitutto che l'autorità giudiziaria emittente nell'ambito dell'adozione della decisione di emettere un MAE «non sia esposta (...) a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo». (punti 73 e 74). Nel caso in cui la facoltà di emettere un MAE sia attribuita a un'autorità

(completamente indipendente) che partecipa all'amministrazione della giustizia ma non è essa stessa un giudice o organo giurisdizionale, è ancora richiesto («[i]noltre», al punto 75) che la decisione di emettere un MAE e in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta, devono poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, in altri termini di un procedimento dinanzi a un giudice o un organo giurisdizionale.

- 18 Nulla nella formulazione del citato punto 68 – e segnatamente nel termine «quantomeno» – esclude che il requisito di cui al punto 75 venga imposto qualora la decisione a livello nazionale sia adottata da un giudice o da un organo giurisdizionale. Il punto 68 richiede soltanto che un giudice o un organo giurisdizionale adotti o la decisione nazionale o il MAE. Nel primo caso il punto 75 aggiunge che la decisione di emettere un MAE adottata da un'autorità diversa da un giudice o un organo giurisdizionale deve poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale dinanzi a un giudice o a un organo giurisdizionale.
- 19 I requisiti di cui ai punti 75 e 68 della sentenza OG e PI pertanto coesistono.
- 20 Ciò si evince anche dalla sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale della Lituania), C-509/18, EU:C:2019:457, pronunciata lo stesso giorno della sentenza OG e PI. In tale causa il mandato d'arresto nazionale era stato emesso da un organo giurisdizionale (punti 22 e 54 della sentenza), il procuratore generale della Lituania partecipava inoltre all'amministrazione della giustizia penale in Lituania (punto 42) ed era garantito che il procuratore generale della Lituania è indipendente dal potere esecutivo, ma il giudice del rinvio doveva comunque verificare «se le decisioni di emettere un mandato d'arresto europeo, adottate da detto procuratore, possano essere oggetto di un ricorso che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva» (punto 56).
- 21 Anche se il mandato d'arresto nazionale è emesso da un giudice o da un organo giurisdizionale, la decisione di emettere un MAE deve poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale dinanzi a un giudice o a un organo giurisdizionale allorché detta decisione è stata adottata da un'autorità diversa da un giudice o da un organo giurisdizionale. In una precedente sentenza del 5 luglio 2019 il giudice del rinvio ha già dichiarato detta questione «éclairé». Atteso che nel caso di specie si tratta di una decisione di emettere un MAE adottata dal pubblico ministero svedese e dunque non da un giudice o da un organo giurisdizionale, secondo il tenore letterale delle due sentenze del 27 maggio 2019 devono essere soddisfatti entrambi i requisiti di cui ai punti 68 e 75 della sentenza OG e PI.
- 22 Dopo le due sentenze del 27 maggio 2019 tuttavia il giudice del rinvio in diverse cause relative a diversi Stati membri ha constatato che le normative degli Stati membri interessati non prevedono un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di emettere un MAE, ai sensi del punto 75 della sentenza OG e PI. In alcune di queste cause si è sostenuto che il criterio applicato dal giudice nazionale nella sua

decisione sull'emissione del mandato d'arresto nazionale soddisfa sostanzialmente i requisiti su questo punto.

- 23 Così è avvenuto nella fattispecie in esame. Sebbene la normativa svedese non preveda un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di emettere un MAE, di cui al punto 75 della sentenza OG e PI, dalle informazioni fornite dalle autorità svedesi si può evincere che la proporzionalità dell'emissione di un MAE viene discussa in sede di trattazione della domanda di emettere un mandato d'arresto nazionale. Dalle informazioni fornite dal rappresentante del pubblico ministero svedese sulla procedura durante l'udienza relativa a XD, dedicata al mandato d'arresto nazionale, risulta inoltre che durante detta udienza è stato apertamente discusso che si intendeva emettere un MAE per l'arresto di XD e la consegna dello stesso alla Svezia.
- 24 Ciò solleva la questione se un controllo giurisdizionale in sede di adozione della decisione giudiziaria nazionale – e quindi prima dell'effettiva decisione del pubblico ministero di emettere il MAE – relativo, segnatamente, alla proporzionalità dell'eventuale adozione di un MAE, sia sostanzialmente compatibile con i principi enunciati nel requisito secondo il quale una decisione del pubblico ministero di emettere un MAE deve poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.
- 25 Per rispondere a questa questione il giudice del rinvio ritiene rilevante che, sotto il profilo di una tutela giurisdizionale effettiva avverso una decisione di emettere un MAE che non sia proporzionata, il controllo di detta proporzionalità dovrebbe aver luogo ex nunc. Sebbene nel caso di specie la decisione giudiziaria nazionale e la decisione di emettere il MAE siano state adottate lo stesso giorno, in generale tra l'adozione della decisione nazionale – e pertanto la valutazione a priori della proporzionalità dell'emissione di un MAE – e l'emissione di un MAE può essere trascorso qualche tempo. In detto intervallo possono essersi verificati fatti e circostanze nuovi che sono rilevanti per la proporzionalità dell'emissione di un MAE. In tal caso un controllo giurisdizionale precedente non potrebbe offrire una tutela giurisdizionale effettiva avverso una decisione di emettere un MAE che non sia proporzionata. In caso di risposta affermativa a detta questione, sarebbe pertanto logico porre in ogni caso la condizione che la decisione concreta di emettere il MAE deve essere adottata il più presto possibile dopo il controllo della proporzionalità.
- 26 La Corte non si è ancora pronunciata sulla questione di cui al precedente punto 24. Diverse autorità emittenti in diversi Stati membri hanno sostenuto che occorre rispondere affermativamente a tale questione, mentre il tenore letterale della sentenza OG e PI indica una risposta negativa. È dunque opportuno presentare detta questione alla Corte.
- 27 Detta risposta è inoltre necessaria per la decisione che deve essere adottata dal giudice del rinvio.

- 28 Qualora un controllo preventivo, in particolare, della proporzionalità di emettere un MAE ad opera del giudice che ha emesso il mandato d'arresto nazionale *non* soddisfi sostanzialmente i principi enunciati nella condizione secondo la quale la decisione del rappresentante del pubblico ministero di emettere un MAE deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale che soddisfi completamente i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva, il MAE non può essere esaminato dal giudice del rinvio e non si può decidere sulla domanda di consegna.
- 29 Qualora per contro siffatta verifica preventiva della proporzionalità dell'emissione di un MAE soddisfi sostanzialmente detti requisiti, il giudice del rinvio deve esaminare nel merito il MAE e pronunciarsi sulla sua esecuzione.
- 30 Il giudice del rinvio chiede alla Corte di esaminare il presente rinvio pregiudiziale secondo il procedimento d'urgenza di cui all'articolo 267, quarto comma, TFUE e all'articolo 107 del regolamento di procedura.
- 31 La persona ricercata si trova in stato di arresto ai fini di consegna in attesa della decisione sull'esecuzione del MAE. Il giudice del rinvio non può adottare detta decisione fino alla pronuncia della Corte sulla questione pregiudiziale. La rapida risposta della Corte ha dunque un effetto diretto e determinante sulla durata della detenzione della persona ricercata.

DOCUMENTO DIVERSO